

D.R. n. 26/2025
Prot. n. 115 del 8 aprile 2025

Oggetto: Emanazione del *Regolamento di Ateneo per l'Inclusione degli studenti e delle studentesse con Bisogni Educativi Speciali (BES)* e disposizioni attuative

IL RETTORE

Richiamate le seguenti fonti normative:

- Costituzione della Repubblica, artt. 2, 3 co.2, 34 e 38;
- Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."
- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Legge 21 maggio 1998, n. 162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";
- Legge 28 gennaio 1999, n. 17 "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- DPCM 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"
- Legge del 9 gennaio 2004 n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e successive integrazioni e modificazioni;
- Convenzione sui Diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) il 13 dicembre 2006;
- Legge 3 marzo 2009, n. 18, ratifica del Parlamento italiano della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 attuativo della L. 170/2010 con le allegate Linee Guida DSA;
- D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- Linee Guida CNUDD (Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità) 2014;
- Nota 20/07/2015 del CNUDD in materia di DSA sui test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato.

Visto lo Statuto di Ateneo;

Visto il Manifesto degli Studi;

Vista la Carta dei Servizi agli Studenti;

Richiamato il proprio D.R. n. 51/2023 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per il sostegno agli studenti con necessità speciali";

Viste le deliberazioni del Senato accademico del 31 marzo 2025 e del Consiglio di amministrazione del 3 aprile 2025;

DECRETA

Art. 1

1. È emanato il *Regolamento di Ateneo per l'Inclusione degli studenti e delle studentesse con Bisogni Educativi Speciali (BES)*, riportato in allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.


Art. 2

1. Il Delegato del Rettore per l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali in attuazione dell'art. 4, comma 3, lettera b) del *Regolamento di Ateneo per l'Inclusione degli studenti e delle studentesse con Bisogni Educativi Speciali (BES)* è il Prof. Mirco Fasolo.
2. Sono nominati componenti della Commissione di Ateneo per i BES, in attuazione dell'art. 5 del *Regolamento di Ateneo per l'Inclusione degli studenti e delle studentesse con Bisogni Educativi Speciali (BES)*:
 - a. il Prof. Mirco Fasolo, Delegato del Rettore, che la presiede;
 - b. la Dott.ssa Elisa Maia;
 - c. la Dott.ssa Maria Concetta Garito;
 - d. il Dott. Fabio Masci.
3. Il Funzionario responsabile del Servizio in attuazione dell'art. 4, comma 3, lettera b) del *Regolamento di Ateneo per l'Inclusione degli studenti e delle studentesse con Bisogni Educativi Speciali (BES)* è la Dott.ssa Katia Errichi.

Art. 3

1. Il presente decreto, e l'atto con il medesimo emanati, entrano immediatamente in vigore e sono pubblicati sul sito internet dell'Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Giampiero di Plinio



REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Emanato con Decreto Rettorale n. 26/2025

SOMMARIO

<i>Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2 – Destinatari degli interventi e dei servizi.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3 – Carta dei servizi per i Bisogni Educativi Speciali</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 – Istituzione e articolazione organizzativo-funzionale del Servizio di Ateneo per i Bisogni Educativi Speciali (Includendo).....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 – Commissione di Ateneo per i BES.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 – Competenze e funzioni della Commissione di Ateneo per i BES.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 – Delegato del Rettore per i BES.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 – Docenti Referenti per i BES.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 9 – Procedure e attivazione dei servizi.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 – Risorse.....</i>	<i>9</i>

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, al fine di favorire la piena inclusione in tutti gli ambiti della vita universitaria delle studentesse e degli studenti, di garantire la piena ed effettiva realizzazione del diritto allo studio, di promuovere l'integrazione sociale e culturale e di assicurare il rispetto della dignità umana e dei diritti costituzionali delle persone, disciplina la progettazione e le modalità di erogazione dei servizi per l'integrazione e il sostegno di studentesse e studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES).
2. Per Bisogni Educativi Speciali si intendono tutte le esigenze di sostegno e personalizzazione delle modalità di fruizione e partecipazione alle attività didattiche, derivanti da invalidità, disabilità, disturbi dell'apprendimento, sia permanenti che temporanei.
3. Nel perseguimento delle suddette finalità, l'Ateneo si impegna a:
 - garantire a studentesse e studenti con BES la piena partecipazione alla vita universitaria nei momenti formativi, culturali e di socializzazione;
 - prevenire e rimuovere le cause che possano impedire a studentesse e studenti con disabilità di realizzare il proprio percorso formativo e che conducano a fenomeni di emarginazione;
 - assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze degli studenti.
4. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture e le funzioni istituzionali dell'Ateneo.

Art. 2 – Destinatari degli interventi e dei servizi

1. Gli interventi e i servizi disciplinati dal presente Regolamento sono destinati agli studenti i quali, in base alla vigente normativa, presentino idonea documentazione che certifichi:
 - a) il riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92;
 - b) invalidità pari o superiore al 66%;
 - c) certificazione DSA rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale o da ente accreditato. La diagnosi deve essere aggiornata a data successiva al compimento dei 18 anni.
2. Si applica altresì a studentesse e studenti con bisogni specifici temporanei comprovati da certificazione sanitaria e derivante da incidenti, interventi chirurgici, ricoveri, malattie che richiedono terapie periodiche o altre situazioni di natura clinica che determinino temporaneamente la necessità di recuperare la mancata frequenza delle lezioni perse e/o delle sedute di esame di profitto o di laurea a causa di malattie, terapie e ricoveri intercorrenti e in generale che compromettono la regolare partecipazione alle attività didattiche.

Art. 3 – Carta dei servizi per i Bisogni Educativi Speciali

1. La Carta dei servizi per i Bisogni Educativi Speciali definisce con ampiezza e completezza l'architettura dei servizi, i criteri per l'accesso, le modalità di erogazione, le procedure per assicurarne la personalizzazione.
2. La Carta è approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed aggiornata periodicamente in ragione dei cambiamenti che investono la materia e delle modifiche necessarie, anche in ragione dell'andamento dei finanziamenti ministeriali in materia.

3. Fino alla approvazione ed emanazione della Carta dei servizi per i Bisogni Educativi Speciali, si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 4 – Istituzione e articolazione organizzativo-funzionale del Servizio di Ateneo per i Bisogni Educativi Speciali (Includendo).

1. Al fine di promuovere e sostenere l'inclusione degli studenti e delle studentesse con BES all'interno della comunità accademica, è istituito, nell'ambito del Settore Didattica, il «Servizio di Ateneo per i Bisogni Educativi Speciali». Il Servizio esercita le funzioni amministrative ritenute necessarie a fornire ausilio a studentesse e studenti con Bisogni Educativi Speciali nell'intero percorso di studio, dal momento dell'iscrizione (inclusa l'iscrizione a eventuali test d'ingresso) sino al conseguimento del titolo finale.
2. Il Servizio di cui al presente articolo è denominato in breve «Includendo», e dispone di una sezione specifica sul sito web di Ateneo, costruita secondo i parametri della massima accessibilità consentita dalle tecnologie, in cui siano tra l'altro riportate le informazioni sul Servizio e sulle procedure da seguire per richiederne l'attivazione, nonché i contatti a cui rivolgersi.
3. I soggetti che compongono ai vari livelli funzionali l'articolazione organizzativa del Servizio sono:
 - a) La Commissione di Ateneo per i BES di cui al successivo art. 3, con funzioni di progettazione dell'architettura dei servizi e di personalizzazione delle modalità di erogazione;
 - b) il Delegato del Rettore per l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, anche con funzioni di collegamento con il Rettore e la Governance di Ateneo;
 - c) il funzionario di Ateneo per la didattica, che svolge anche funzioni coordinamento del Servizio e ne ha la responsabilità amministrativa;
 - d) i Tutor, i Docenti referenti di cui al successivo art XXX, e tutte le altre Strutture dell'Ateneo che comunque erogano servizi agli studenti.
4. «Includendo» dispone di un proprio indirizzo e-mail (includendo@unidav.it), gestito dal soggetto di cui al precedente comma 3, lettera a), o suo delegato.

Art. 5 – Commissione di Ateneo per i BES

1. Il Gruppo di Lavoro costituito con D.R. n. 51/2023, è rinominato Commissione di Ateneo per i Bisogni Educativi Speciali.
2. La Commissione di Ateneo per i BES è costituita con decreto rettorale ed è composta:
 - a. dal Delegato del Rettore ai BES, che la presiede;
 - b. da tre membri individuati dal Rettore tra i docenti interni o esterni, o tra esperti esterni, che possiedano adeguate competenze in materia di Bisogni Educativi speciali;
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, resta in funzione, con la denominazione di Commissione di Ateneo per i BES il Gruppo di lavoro costituito con D.R. n. 51/2023, integrato dal Delegato del Rettore.
4. Per la programmazione, la gestione e la personalizzazione delle attività legate ai BES, in particolare per casi particolarmente delicati, la Commissione può avvalersi della collaborazione volontaria di funzionari e/o di esperti esterni.

Art. 6 – Competenze e funzioni della Commissione di Ateneo per i BES

1. Alla Commissione compete:
 - a. la redazione della proposta di Carta dei servizi per i BES di cui al precedente art. 3, e delle

- sue eventuali modifiche e/o integrazioni.
- b. personalizzare l'intervento a favore degli studenti richiedenti mediante la predisposizione di servizi e di ausili necessari al superamento delle specifiche barriere imposte dalle diverse tipologie di bisogno e l'adozione di misure dispensative o compensative e di qualsiasi altra misura o dispositivo in grado comunque di eliminare o ridurre le limitazioni imposte dalla specificità del BES nel caso individuale;
 - c. favorire la conoscenza dei servizi e degli ausili disponibili per renderne effettiva la fruibilità e l'accesso da parte degli interessati;
 - d. formulare proposte formative sulle tematiche della invalidità/disabilità, dei disturbi dell'apprendimento e dei disturbi del neurosviluppo in generale, a favore del personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo, dei referenti dipartimentali per la disabilità, degli studenti senior e degli studenti alla pari per lo svolgimento di compiti di tutorato a favore di studentesse e studenti con disabilità, dando mandato al Delegato del Rettore di programmarne e coordinarne la realizzazione;
 - e. contribuire al miglioramento dell'accessibilità dei locali e dei luoghi di studio e di vita (aule, biblioteche, laboratori, uffici, centri ricreativi e sportivi, sistemi informatici e telematici), mediante relazioni e/o confronti con le competenti Aree e/o Settori dell'Amministrazione Centrale;
2. La Commissione si riunisce di norma ogni qual volta lo richiedano i suoi componenti e comunque su iniziativa del responsabile del Servizio.

Art. 7 – Delegato del Rettore per i BES

1. Il Delegato del Rettore alle attività del Servizio per i Bisogni Educativi Speciali è nominato dal Rettore fra i docenti dell'Ateneo o fra docenti o esperti esterni che dispongano di specifiche e documentate competenze nelle materia oggetto del presente Regolamento.
2. Il Delegato del Rettore rappresenta la figura di riferimento primario per tutte le questioni inerenti i bisogni educativi speciali, alla quale tutte le componenti della comunità accademica possono rivolgersi per sottoporre problematiche inerenti l'integrazione, le quali, filtrate dal Delegato medesimo, sono dallo stesso rappresentate alla Governance di Ateneo ai fini della migliore comprensione e gestione della politiche generali dell'Ateneo stesso nella materia specificamente oggetto del presente Regolamento.
3. Il Delegato del Rettore:
 1. presiede la Commissione di Ateneo per i BES;
 2. promuove la sensibilizzazione in tema di disabilità all'interno dell'Ateneo, attraverso periodiche iniziative in tal senso rivolte a studenti, personale docente e tecnico-amministrativo quali, ad esempio, interventi mirati nei Consigli di Dipartimento/Scuola e campagne informative e divulgative sulle buone prassi già in atto;
 3. promuove l'attivazione dei servizi di assistenza e supporto e le correlate misure di sostegno previste nel presente Regolamento;
 4. coordina e monitora l'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, l'efficacia dei servizi offerti.
 5. Promuove e organizza i rapporti con gli enti del settore, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e le istituzioni locali al fine di garantire costantemente misure adeguate a una migliore assistenza e per l'integrazione delle studentesse e degli studenti con BES, anche attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico.

Art. 8 – Docenti Referenti per i BES.

1. Il Dipartimento e ciascun Corso di Laurea individuano e nominano, con durata triennale, i Docenti Referenti per i BES, i quali collaborano con il Delegato del Rettore e con il Responsabile del Servizio di Ateneo per i Bisogni Educativi Speciali (Includendo) al fine di favorire la migliore inclusione possibile delle studentesse e degli studenti.
2. I Docenti Referenti, coadiuvati o attivati dai Tutor, costituiscono uno dei principali punti di contatto iniziale e raccordo dello studente che presenta bisogni educativi speciali con il Servizio.
3. I Docenti referenti, in qualsiasi fase del percorso di studi delle studentesse e degli studenti con BES, forniscono le informazioni necessarie al Dipartimento e ai CdS, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, in particolare sulle seguenti attività:
 - a. indirizzare studentesse e studenti con BES verso i servizi di orientamento e tutorato coordinando, in particolare, i tutor;
 - b. intervenire direttamente con attività di supporto agli interessati e offrire collaborazione alla risoluzione di eventuali problematiche di natura logistica e di erogazione dei servizi;
 - c. intervenire a favore di quanti manifestino bisogni specifici temporanei mediante le azioni ed attività autorizzate dagli organi deliberanti del Dipartimento prevalente;
 - d. collaborare alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni all'interno del proprio Dipartimento o della propria Scuola interagendo con i colleghi.

Art. 9 – Procedure e attivazione dei servizi.

1. Il Servizio di Ateneo per i BES costituisce il punto di prima accoglienza e di valutazione iniziale delle esigenze rappresentate dagli studenti ed effettua una prima analisi dei bisogni manifestati. In tale circostanza fornisce informazioni inerenti agli specifici servizi previsti per la particolare condizione nonché le informazioni generali sulla Offerta Formativa e sui servizi previsti a favore della generalità degli studenti.
2. Per accedere al sistema dei servizi per i BES, lo studente interessato dovrà inviare, esclusivamente attraverso l'indirizzo e-mail dedicato (includendo@unidav.it), la documentazione appropriata per certificare uno o più dei seguenti parametri:
 - a. riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92;
 - b. certificato invalidità pari o superiore al 66%;
 - c. certificazione DSA rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale o da ente accreditato. La diagnosi deve essere aggiornata a data successiva al compimento dei 18 anni.
 - d. certificazione sanitaria comprovante l'emergenza di bisogni specifici temporanei derivante da incidenti, interventi chirurgici, ricoveri, malattie che richiedono terapie periodiche o altre situazioni di natura clinica che determinino temporaneamente la necessità di recuperare la mancata frequenza delle lezioni perse e/o delle sedute di esame di profitto o di laurea a causa di malattie, terapie e ricoveri intercorrenti e in generale che compromettono la regolare partecipazione alle attività didattiche e alle prove di profitto.
3. Successivamente alla ricezione della documentazione, il funzionario responsabile del Servizio di Ateneo per i BES, trasmette la documentazione al Delegato del Rettore, il quale convoca tempestivamente la Commissione di Ateneo per i BES al fine di verificare l'accettabilità della domanda, esaminandone l'appropriatezza e valutando l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, e di individuare le soluzioni più adeguate alla personalizzazione degli interventi e delle misure da assumere.
4. La Commissione di Ateneo esamina le domande pervenute ed elabora un piano delle misure utili allo studente o alla studentessa per la frequenza del percorso di studi a cui è iscritto, incluse le

modalità di sostenimento delle prove di profitto. La delibera della Commissione è inviata al Responsabile del Servizio, che trasmette le indicazioni all'e-Tutor assegnato allo studente, che a sua volta informerà il Docente Referente e i docenti interessati delle scelte didattiche da adottare.

5. A tutela della privacy degli studenti, si specifica che – ad esclusione dei componenti della Commissione e dei funzionari del Servizio – nessun componente o docente dell'Ateneo potrà accedere ai dati e alle certificazioni presentate dagli studenti.

Art. 10 – Risorse.

1. La Commissione può richiedere l'utilizzo di risorse strumentali necessarie a garantire i servizi ed il supporto previsti dal presente Regolamento. In caso di provate esigenze, valutati i singoli casi richiede o dispone gli interventi necessari.
2. Le risorse finanziarie eventualmente necessarie ai fini del presente Regolamento sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.